

COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI COMMISSARI AD ACTA

VARIANTE URBANISTICA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA T.A.R. SICILIA – SEZIONE TERZA – DI PALERMO N. 804/2020 SU RICORSO PROPOSTO DA BOMMARITO SALVATORE E DI MAGGIO ROSA CONTRO IL COMUNE DI CINISI


RELAZIONE TECNICA

- Stralcio Aerofotogrammetria
- Stralcio foglio di mappa
- Stralcio P.R.G. Tav. 7b
- Proposta di Variante
- Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.

Cinisi, 06 luglio 2023

Il Progettista proponente

(arch. Cavataio Giovanni)



VISTO

Il Commissario ad acta

(arch. Marcello Annaloro)



e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it

RELAZIONE TECNICA

Premesso che

- con nota del 12.04.2019 inoltrata presso il Comune di Cinisi dalla ditta Bommarito Salvatore e Di Maggio Rosa ed acquisita al prot. generale con nota n. 9522 del 15.04.2019, veniva trasmesso l'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora nei confronti del Comune suindicato: veniva invitato il predetto Comune a prendere atto dell'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi relativamente al fondo di proprietà della suddetta ditta sito in contrada Magaggiari/Iapicuzzi, censito al fg. 10, particella 1753, per l'effetto, a provvedere al fine di dotarlo di specifica disciplina pianificatoria con destinazione urbanistica "B1" - aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati;
- stante il silenzio dell'A.C., con nota assunta in data 05.02.2020 con prot. n. 2757, il legale della citata ditta Bommarito Salvatore e Di Maggio Rosa ha trasmesso al Comune di Cinisi il ricorso ex artt. 31 e 117 D. Lgs. n. 104/2010 (depositato presso il T.A.R. Sicilia di Palermo in data 03.02.2020 al n. di registro generale 271/2020) per l'annullamento e/o dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi a seguito della notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 15.04.2019, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- con sentenza del T.A.R. Sicilia - Sezione Terza - di Palermo n. 804/2020 del 21.04.2020, pubblicata il 27.04.2020, è stato accolto il ricorso n. 271/2020 proposto dalla ditta Bommarito Salvatore e Di Maggio Rosa ed in particolare per l'effetto *"annulla il silenzio impugnato, accerta l'obbligo del comune di Cinisi di riscontrare l'istanza della ricorrente per cui è causa e dispone, per il caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo di cui in motivazione"*;
- la sentenza del T.A.R. Sicilia - Sezione Terza - di Palermo n. 804/2020 veniva notificata al Comune di Cinisi con nota assunta al prot. generale al n. 24517 del 13.11.2020, obbligando tra l'altro il Comune di provvedere alla Variante P.R.G. - Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione Terza - di Palermo n. 804/2020

determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di ch  trattasi, assegnando un termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, nominando nel contempo, in caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'A.R.T.A della Regione Sicilia;

– persistendo l'inottemperanza dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Dirigente Generale dell'A.R.T.A del 05.05.2021 prot. n. 7376   stato disposto l'intervento sostitutivo con la nomina dell'Arch. Marcello Annaloro quale Commissario ad acta;

– nel corso del procedimento di ritipizzazione, la ditta proprietaria proponeva la ritipizzazione dell'area in oggetto, fornendo all'incontro del 30.11.2021 (cfr. verbale n. 5) apposito elaborato grafico corredato da relazione tecnica ove si prevedeva di mantenere la **viabilit  di piano** lungo il confine nord della particella 1753 per una superficie pari a **mq 122** e lungo il confine est per una superficie pari a **mq 20** al fine di prevedere un'uniformit  di viabilit  (larghezza stradale) unitamente all'area di cui alle particelle 3659 e 2864 per l'eventuale prolungamento di via Firenze. Alla restante porzione di terreno, per una superficie pari a **mq 898** si prevedeva la destinazione, come detto, a **ZTO omogenea "B1"** (aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati). Quest'ultima destinazione rappresentava per il lotto in questione, in base a quanto richiesto dalla ditta, l'ideale completamento dell'isolato edificato. Tale proposta veniva recepita dall'Ufficio e trasmessa al Commissario per i successivi adempimenti e per il prosieguo dell'iter di variante;

– alla luce del parere n  62-SIII del 28.10.2022 espresso dalla Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS, allegato e facente parte integrate del DDG n  376/2022 del 14.12.2022, con il quale si decreta di assoggettare a procedura V.A.S. la proposta di ritipizzazione dell'area sita in Comune di Cinisi, segnata al foglio 10 particella 1753 ed a seguito dell'incontro avuto tra la parte ricorrente ed il Commissario ad acta in data 23.02.2023, al fine di superare le criticit  rilevate in dette sedi e nello spirito di addivenire ad

una variante urbanistica che possa avere le peculiarità di non assoggettabilità alla procedura V.A.S. la ditta ricorrente rimodulava la proposta di variante così come appresso verrà precisato.

* * * *

Per quanto sopra premesso, si ritiene pertanto di dovere procedere ad una nuova ritipizzazione dell'area oggetto di ricorso, così come da proposta di rimodulazione presentata dalla ditta ricorrente e che questo Ufficio fa propria, mediante il procedimento di variante parziale al vigente P.R.G. nei termini prescritti dalla sentenza T.A.R. n. 804/2020 del 21.04.2020 e secondo le procedure della L.R. 19/2020 recante "*Norme sul Governo del Territorio*".

Situazione urbanistico-vincolistica

L'area in questione, per la quale si procede alla ritipizzazione, è sita in codesto Comune in contrada Iapicuzzi/Magaggiari ed è segnata al N.C.T. al foglio 10 particella 1753 avente una superficie catastale pari a mq 1040;

Secondo il vigente strumento urbanistico comunale approvato con Determina Dirigenziale n° 1466/DRU del 20.12.2006, pubblicato in G.U.R.S. in data 02.03.2007, detta area ricade per la maggior parte e per circa mq 783 in "*Aree di Verde per arredo urbano o stradale*", disciplinato dall'art. 38 delle N.T.A., ed in minima parte e per circa mq 257 su "*Sede Viaria di previsione*", quindi per l'intera superficie la stessa è divenuta zona "bianca" per effetto della decadenza dei vincoli di PRG preordinati all'esproprio.

Così come si evince dall'inquadramento cartografico, dal vigente P.R.G. E dalla verifica delle carte dei Vincoli Territoriali e delle Linee Guida per il Piano Paesistico Regionale, l'area della predetta variante urbanistica non risulta interessata da zone S.I.C. e/o Z.P.S. (né ricade in contesti prossimi alle predette zone), non è interessata da vincolo paesaggistico (L. 431/85), non sono presenti zone di interesse archeologico né tantomeno rientra nell'ambito di zone classificate "*a rischio o pericolosità*", non risulta interessata da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto

dell'agricoltura in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 71/1978, inoltre l'area in questione non risulta percorsa dal fuoco in relazione alle disposizioni di cui all'art. 10 L. n. 353/2000.

La stessa invece risulta gravata dal vincolo sismico (zona sismica 2) e dal vincolo aeroportuale (art. 707, comma 1, del codice della navigazione aerea).

Per quanto sopra riportato la procedura in atto non necessita di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii

Analisi di proposta della variante urbanistica

Dal contraddittorio tra le parti interessate dal procedimento de quo ed a seguito di apposita verifica eseguita dall'Ufficio Urbanistica, si ipotizza una proposta di variante urbanistica idonea a contemperare l'interesse pubblico con quello privato, consistente nell'attribuzione all'appezzamento di terreno oggetto di sentenza (fg. 10 p.lla n. 1753) della seguente destinazione urbanistica:

- si prevede che la destinazione di **"viabilità di piano"** rimanga immutata rispetto alle originarie previsioni; ciò per una superficie complessiva pari a **mq 257**, che interessa il lotto in questione lungo il confine nord e lungo il confine a sud e ad est; per tale area, la ditta proprietaria, anche per come già precisato e manifestato nel verbale del 25 maggio 2023, dichiara di voler cedere gratuitamente la stessa, senza nulla pretendere in termini di indennità di esproprio e quant'altro eventualmente dovuto;
- la restante superficie del lotto, pari a mq 783, secondo la presente proposta di variante verrà invece destinata **in minima parte** e per una superficie pari a **mq 228** a **ZTO "B1"** (aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati), mentre **in maggiore estensione** e per una superficie pari a **mq 555** si prevede di destinare l'area di cui alla particella 1753 a zona di **"Verde Privato"** al servizio dell'area edificatoria prevista; l'area che si prevede come da destinare a ZTO "B1", come detto, ha un'estensione pari a mq 228, corrispondente ad una nuova sagoma edificatoria a pianta quadrata avente ogni lato di circa ml. 15; tale nuova area edificatoria, e di conseguenza anche il possibile edificio che vi si costruirebbe, disterà in Variante P.R.G. - Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione Terza - di Palermo n. 804/2020

maniera equidistante per ml. 7.50 da tutti e quattro i fronti prospicienti le viabilità di previsione; motivo per cui, anche grazie alla presenza dell'interposta zona a "verde privato" tra la viabilità e l'area edificabile, il futuro edificio avrà un impatto minimo sull'area in oggetto nonché sull'area vicinoria in generale.

E' opportuno precisare, che tale richiesta di variante urbanistica, per come ora richiesto dalla parte ricorrente, risulta limitata in relazione all'estensione del terreno di proprietà, di fatto su un'estensione totale di mq 1040, appena mq 228 saranno destinati a scopi edificatori.

Inoltre tale richiesta di variante, sembra non avere fini assolutamente speculativi, in virtù anche di quanto dichiarato dalla ditta ricorrente, ove, a conclusione del procedimento amministrativo in oggetto, con l'attribuzione della destinazione di porzione della particella 1753 a zona "B1" ha intenzione di procedere alla **trasformazione del suolo solamente per fabbisogni limitati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare.**

In generale tale proposta prevede l'inalterazione della viabilità di piano della zona e la trasformazione del territorio in maniera esigua rispetto alla precedente proposta con un conseguente minor consumo di suolo.

In relazione al consumo del suolo, la normativa vigente ed in particolar modo l'art. 25, comma 3, lettera b) della Legge Regionale n. 19/2020 stabilisce che uno dei compiti del PUG è la determinazione degli elementi del territorio urbano ed extraurbano. Essendo allo stato attuale non ancora approvato il PUG del Comune di Cinisi, di conseguenza non risulta disponibile la delimitazione del territorio urbanizzato.

In assenza di tale delimitazione ufficiale, in ogni caso si può ricomprendere l'area oggetto di ritipizzazione all'interno del territorio urbanizzato, risultando in adiacenza e nelle immediate vicinanze la viabilità comunale esistente, i servizi comunali esistenti (rete idrica e fognaria) ed i servizi di pubblica illuminazione.

Ricorrendo tali condizioni oggettive che possono far ricomprendere l'area in esame all'interno della definizione di "territorio urbanizzato" il consumo del Variante P.R.G. - Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione Terza - di Palermo n. 804/2020

suolo è da ritenere un conseguenza ovvia della trasformazione dell'area medesima in un contesto urbanizzato, cosa che al contrario avrebbe una certa e naturale rilevanza all'interno di un contesto/territorio non urbanizzato.

A tal proposito si ricorda che l'area in esame risulta inserita in un contesto destinato a zona omogenea B1 (aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati) ed a zona omogenea C1 (aree edificate a prevalente destinazione residenziale), ove la previsione di viabilità di piano (che in atto con la variante si intende mantenere) tende proprio ad armonizzare e a snellire il traffico veicolare di una zona a medio/alta densità abitativa.

Per il fondo oggetto di variante, la previsione della nuova viabilità di piano è per l'appunto sinonimo di appartenenza e di comprensione all'interno di un'area da definire urbanizzata.

La variante urbanistica proposta discende dall'esame dello stato di fatto dell'esistente e delle destinazioni urbanistiche di cui al contesto territoriale interessato e risulta in sintonia con la situazione urbanistico-vincolistica dell'ambito territoriale.

In definitiva la variante urbanistica prevede quindi, escludendo la porzione di terreno riconfermata in toto a sede viaria di previsione, la ritipizzazione dell'area (porzione della particella 1753 per mq 898) da "Aree di Verde per arredo urbano o stradale", in:

- zona "**B1**" - **aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati** di cui al seguente art. 12 delle vigenti N.T.A., **per 228**;
- zona di "**Verde Privato**" di cui al seguente art. 37 delle vigenti N.T.A. **per 555**.

Interventi edificatori futuri sull'area da ritipizzare

Con la presente proposta di variante, come detto, la zona da ritipizzare, per mq 228 sarà destinata ed indicata con il simbolo "**B1**" (aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati) e gli interventi edificatori saranno posti in essere nel rispetto dell'art. 12 delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico comunale.

In particolare, in relazione ai fabbisogni ed alle esigenze abitative della Variante P.R.G. - Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione Terza - di Palermo n. 804/2020

ditta ricorrente, si prevede di porre in essere, a variante avvenuta, la costruzione di un edificio bifamiliare, **avente nel complesso una superficie coperta in pianta pari a circa mq 180** e che si svilupperà su due elevazioni fuori terra, **per una volumetria di circa mc 1.080**, considerando che la volumetria massima ammissibile, per lotti di queste dimensioni, sarà pari a mc 1.140 (mq 228 x 5 mc/mq) .

Le due unità abitative previste saranno disposte a schiera ed ogni singolo alloggio sarà disposto su due elevazioni fuori terra con zona giorno a piano terra e zona notte al piano primo.

Il fabbricato di nuova costruzione sarà disposto a distanza minima di ml. 7.50 dal ciglio stradale della nuova viabilità di piano (meglio individuabile nell'allegato 7 alla variante).

Quanto ai servizi, la proposta progettuale prevederà, l'allaccio delle nuove unità abitative alla rete idrica comunale del Comune di Terrasini, attualmente situata e posta nella via Firenze, mentre quanto allo smaltimento dei reflui gli stessi verranno recapitati nel **sistema fognario comunale**, sempre del Comune di Terrasini, a mezzo di una condotta che dipartendosi dal lotto edificatorio confluisce in via Papa Giovanni XXIII° attraversando la stradella privata denominata via Iapicuzzi situata e confinante a valle del lotto interessato.


Quanto alla porzione di terreno, anch'essa oggetto di variante per la ritipizzazione, da destinare a zona di **"verde privato"** per un totale di mq 555, e che circonda per intero la zona destinata a zona "B1", sarà utilizzata come area pertinenziale del lotto edificabile, mediante la realizzazione di vialetti di accesso al fabbricato. Inoltre detta area sarà adibita alla collocazione di aiuole, verrà impiantata una siepe perimetrale ed inoltre per la piantumazione di essenze arboree di tipo mediterraneo. Il tutto affinché le stesse, oltre ad arredare detto terreno abbiano anche la funzione di schermare il medesimo lotto edificabile circondato e visibile dalla futura viabilità di piano.

Riepilogando si riporta la seguente tabella esplicativa della variante:

Foglio di mappa n. 10 Particella n. 1753	Destinazione attuale	Variante urbanistica
	P.R.G.	
	Sede viaria di previsione mq. 257	Sede viaria di previsione mq. 257
	Area di verde per arredo urbano o stradale mq. 783	Z.T.O. "B1" mq. 228 Verde privato mq. 555
Totale mq. 1040	Totale mq. 1040	Totale mq. 1040

Il progettista proponente


(Arch. Cavataio Giovanni)



Allegati:


1. Stralcio carta tecnica regionale, scala 1:10000
2. Stralcio carta tecnica regionale, scala 1:5000
3. Stralcio di mappa catastale, scala 1:1000
4. Stralcio del PRG vigente, scala 1:1000
5. Stralcio di mappa catastale con situazione vincolistica attuale, scala 1:1000
6. Stralcio del PRG vigente con l'inserimento della variante, scala 1:500
7. Stralcio di mappa catastale con l'inserimento della variante, scala 1:500
8. Norme Tecniche di Attuazione Art. 12 ed Art. 37 del PRG
9. Certificato di destinazione urbanistica
10. Documentazione immagini dell'area oggetto di variante urbanistica

Scala 1:10000



594020 CINISI 1:10.000

Scala 1:5000



Stralcio del PRG vigente

"allegato 4"

Scala 1:1000



Situazione vincolista attuale su estratto di mappa

"allegato 5"


Scala 1:1000



Stralcio del PRG vigente
con l'inserimento della variante

"allegato 6"


Scala 1:500



Estratto di mappa con
inserimento della variante

"allegato 7"

Scala 1:500



ART. 12

Zone B1

Aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati

Nelle aree residenziali esistenti e di completamento sono consentiti interventi edilizi, anche a mezzo di singole concessioni e/o autorizzazioni, rivolti, inoltre, alla conservazione ed alla migliore utilizzazione dell'edilizia esistente.

Sono consentite opere di trasformazione mediante demolizioni e ricostruzioni, nel rispetto della volumetria esistente.

Le sopraelevazioni, gli ampliamenti e l'utilizzazione delle aree inedificate a scopo residenziale, avverranno con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'indice di fabbricabilità fondiaria (i.f.f.) è fissato in mc/mq 5,00;
- 2) l'altezza massima degli edifici è fissata in mt 10,00 con le limitazioni della vigente normativa antisismica. Non sono consentite più di tre elevazioni fuori terra;
- 3) il rapporto di copertura, quando non contrastante con il disposto del successivo punto 4), non può superare il valore di 4/5;
- 4) è consentita la costruzione sui preesistenti allineamenti stradali, ai sensi dell'art.28 della Legge Regionale 26/5/1973 n°21;
- 5) valgono i limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art.9 del Decreto Interministeriale 2/4/1968, n°1444. Per i nuovi edifici, nelle aree libere, deve essere rispettata la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Anche le eventuali sopraelevazioni possibili staticamente, esteticamente e per cubatura, devono rispettare tale distanza. Nel caso di edifici preesistenti, le nuove costruzioni rispetteranno la metà della distanza predetta dal confine, sempre che si tratti di pareti finestrate, essendo comunque ammessa la edificazione in aderenza o al confine;
- 6) per i lotti interclusi come definiti dalle leggi regionali, di superficie inferiore a mq 200 derivanti a un regolare frazionamento, perfezionato alla data del 01.01.1999 e aventi data certa ai sensi dell'art.2704 del Codice Civile, sono consentiti gli interventi nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi Regionali n° 19/1972 e n° 21/1973 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq 120,00, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq 9,00 e l'altezza massima di ml. 11,00;
 - per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq 120,00 e non superiore a mq 200,00 il volume massimo consentito è di mc 1000 fermo restando l'altezza massima di ml. 11,00;

7) le aree libere, assimilate a verde privato, devono essere sistemate a verde ed alberate. Il progetto di sistemazione deve fare parte integrante della richiesta della Concessione Edilizia e deve specificare le essenze delle piantumazioni arboree ed arbustive previste.

Nelle aree residenziali esistenti sature "B1" possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera o a nuclei.

I colori degli intonaci dei paramenti murari esterni dovranno essere intonati a quelli dell'edilizia contigua esistente.

Solamente nei casi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione di edifici, la superficie da destinare a parcheggio privato, di cui all'art. 41 - sexies della Legge 17/8/1942 n°1150, dovrà essere pari ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.

8) Nel caso di sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni deve essere garantita, nel fabbricato e/o nel lotto di pertinenza, una superficie per parcheggi privati pari a 1/10 della cubatura complessiva.

9) Per le aree libere e/o inedificate deve essere prodotta specifica attestazione, con riscontri in atti notarili, che non sia asservita a scopi edificatori per altri volumi edilizi.

10) Lungo Corso Umberto I, viene individuata un'area da normare attraverso un "Piano del Colore" che definisca l'aspetto esteriore unitario dei fronti prospicienti il Corso e dei risvolti nelle vie adiacenti.

Nelle more che venga redatto dall'Amministrazione Comunale detto Piano, tutte le trasformazioni edilizie, comprese le opere di manutenzione che interessano le parti esterne, sono soggette a Nulla Osta della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Il Piano del Colore può essere esteso anche alle aree adiacenti e/o al centro storico.

ART. 37 **Verde privato**

Le aree di verde di interesse ambientale comprendono le ville, i giardini ed i parchi privati o annessi ad edifici che, nel paesaggio urbano ed agricolo, costituiscono elementi caratterizzanti di interesse monumentale ed ambientale da salvaguardare.

Nelle aree così individuate devono essere conservate le alberature esistenti, sono consentite nuove piantumazioni e le relative sistemazioni del verde, con assoluta esclusione di nuove costruzioni, anche se di carattere mobile o precario.

**COMUNE DI CINISI**

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



IV SETTORE
URBANISTICA – EDILIZIA – SUAP
Servizio 1
edilizia privata

Prot. n. **27396** del **19/11/2021**

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART. 30 D.P.R. 380/2001
RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016 N. 16

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta verbale del 19/11/2021 da parte dell'Arch. Giaimo Salvatore n.q. di Responsabile del Procedimento relativo alla Ritipizzazione Urbanistica della particella di terreno n. 1753 del foglio di mappa n. 10 di Cinisi;

Vista la legge n° 127/1997 (Bassanini bis) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la particella di terreno censita al N.C.T. nel territorio del comune di Cinisi, segnata con il numero **1753 del foglio di mappa n. 10**, ricade in parte su **Aree di Verde per arredo urbano o stradale** di cui all'allegato "a", secondo il P.R.G. approvato ed in parte su **Sede Viaria di previsione**.

Vincoli e prescrizioni: *aeroportuale (art. 707 comma 1 e 5 del codice della navigazione), sismico (legge 64/1974).*

Dal 2 marzo 2012, nelle more della rielaborazione del P.R.G., relativamente alle suddette aree, si applica il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. 9 recepito nella Regione Sicilia con L.R. 02/08/2002 n. 7 art. 36 come integrato dalla Legge 19/05/2003 n. 7 art. 24.

SI ATTESTA

che la particella di terreno segnata con il numero **1753 del foglio di mappa n. 10** non è interessata dalla presenza o vicinanza di zona SIC e/o ZPS.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale **19.11.2021**



Il Tecnico Incaricato
geom. Matteo Manzella





Documentazione immagini dell'area
oggetto di variante urbanistica

"allegato 10"

